
CAPITOLO 1

ASPETTI NORMATIVI E FISCALI

1.1 Lo scenario normativo di riferimento: il D. Lgs. 228/01

Le semplificazioni in materia di vendita al dettaglio di prodotti agricoli propri non possono ignorare il fatto che le cessioni devono essere effettuate da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

La trattazione del regime fiscale per le cessioni al dettaglio non può prescindere dalla definizione di imprenditore agricolo. La normativa tributaria fa riferimento, in linea generale, all'esercizio della attività agricola che trova riscontro nell'art. 2135 del codice civile.

Tale disposizione è stata recentemente e radicalmente modificata dall'articolo 1 del D. Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001, "*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n.57*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno del medesimo anno ed entrata in vigore il 30 giugno 2001.

La revisione della norma civilistica ha inizio con una disposizione di legge di delega avente per oggetto l'apertura e la regolazione dei mercati.

Infatti gli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 57 del 5 marzo 2001 affidano al Governo il compito di emanare uno o più provvedimenti allo scopo di "orientare e modernizzare" i settori dell'agricoltura, delle foreste e della pesca.

La norma di delega è ampia (i decreti legislativi non rispondono a tutti gli indirizzi ivi contenuti e non possono essere criticati per eccesso di delega), e l'obiettivo è quello di dare impulso al comparto agricolo favorendo la multifunzionalità dell'azienda agricola oltre che a valorizzare l'ambiente ed il paesaggio rurale. Le disposizioni di delega contengono numerosi altri indirizzi dalla tutela della salute dei consumatori, all'ammodernamento dei mezzi tecnici, dal miglioramento della qualità dei prodotti agli incentivi per i giovani agricoltori e così via. Ma è attorno ai concetti di multifunzionalità e pluriattività che si sviluppa il nuovo corso legislativo che viene espresso nel nuovo articolo 2135 del codice civile.

Il provvedimento principale è rappresentato dal D. Lgs. n. 228/01, riguardante il comparto agricolo il cui articolo 1 sostituisce integralmente l'articolo 2135 del codice civile.

Tuttavia occorre ricordare che in base alla legge delega sono stati emanati anche il D. Lgs. n. 226 del 18 maggio 2001 in materia di orientamento e ammodernamento del settore della pesca e dell'acquacoltura e il D. Lgs. n. 227 del 18 maggio 2001 riguardante il settore forestale.

1.1.1 Il nuovo articolo 2135 del codice civile

L'articolo 2135 definisce la figura di imprenditore agricolo e tale norma rappresenta la disposizione principale di riferimento per ogni altra disposizione; così ad esempio un soggetto potrà acquisire la qualifica professionale di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale soltanto se svolge le attività contemplate nell'articolo 2135 del codice civile.

Questa disposizione del codice civile enuncia nella sostanza le attività aventi natura agricola a nulla rilevando l'aspetto soggettivo; infatti sono imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile sia le persone fisiche, che le società di persone o di capitali sia gli enti. Ovviamente deve trattarsi di una attività economica svolta con fini di lucro non potendosi annoverare tra gli imprenditori agricoli i soggetti che esercitano la coltivazione del terreno o l'allevamento degli animali ai fini dell'autoconsumo. Inoltre la norma contempla ora anche le cooperative che operano nel settore agricolo sia a valle (di trasformazione e vendita), sia a monte (centri di acquisto).

1.1.2 Le attività agricole

È imprenditore agricolo chi esercita l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso di carattere vegetale o animale, che utilizzano o che possono utilizzare il fondo.

Emergono pertanto almeno due innovazioni rilevanti.

In primo luogo la disposizione prevede che l'attività agricola non deve comprendere l'intero ciclo produttivo, ma una fase apprezzabile di esso; finisco-

no quindi le controversie giuridiche anche recenti secondo le quali ad esempio l'attività di allevamento sarebbe stata agricola se l'animale fosse nato in azienda e se l'alimentazione necessaria fosse rappresentata da mangimi ottenuti sul fondo; ora la norma è chiara: anche il semplice allevamento, non a ciclo chiuso, è agricolo.

Il Ministero delle Finanze con risoluzione n. 445885 del 10 ottobre 1991, sentita l'Avvocatura Generale dello Stato, precisò che l'attività di allevamento è considerata agricola anche se gli animali:

- a) siano stati acquistati all'estero;
- b) la loro permanenza sul fondo non comprenda tutta la durata del ciclo biologico di ogni singolo animale, ma soltanto una fase apprezzabile di esso;
- c) vengono venduti prima che si riproducano e quindi, senza che l'allevamento abbia l'effetto della riproduzione;
- d) alla loro alimentazione si provveda con mangimi provenienti anche totalmente dall'esterno del fondo.

Questi principi trovano ora piena legittimazione nell'ambito del nuovo articolo 2135 del codice civile.

Anche il settore del vivaismo trae chiarezza dalla nuova disposizione potendo considerare finalmente agricola la produzione di piante e fiori che non siano germogliati nel vivaio, ma che possono essere stati acquistati presso terzi ad uno stato vegetativo avanzato; ovviamente presso l'azienda deve essere maturato un incremento qualitativo e quantitativo apprezzabile.

Pure in questo caso il Ministero delle Finanze aveva riconosciuto natura agricola alla produzione di vegetali, senza lo svolgimento dell'intero ciclo, con la circolare ministeriale n. 328 del 24/12/1997. In questo settore è molto diffusa la vendita al dettaglio di prodotti nei confronti di privati consumatori; ma occorre fare attenzione perché non può avere natura agricola la vendita di beni non di produzione agricola (articoli da giardinaggio, piante rivendute nello stato originario, ecc.)

In secondo luogo il nuovo articolo 2135 contempla l'attività agricola svolta mediante l'utilizzo solo potenziale del terreno; infatti la norma fa riferimento alle attività che utilizzano o che possono utilizzare il fondo. Quindi non vi sono più limitazioni al fine di considerare agricole l'attività di allevamento di animali senza terra, la coltivazione di piante e fiori in vasi su piani rialzati, la coltivazione di funghi (che comunque era considerata agricola anche ai fini delle imposte dirette ai sensi dell'articolo 25 del TUIR) e l'acquacoltura, che aveva avuto il riconoscimento di attività agricola dalla legge 5 febbraio 1992, n. 102.

Possiamo concludere che fino a questo punto la revisione legislativa, ha recepito per molti aspetti comportamenti accettati dalla prassi e dalla giurisprudenza.

1.1.3 Le attività connesse

Per attività connesse si intendono quelle complementari e accessorie alla produzione agricola principale allo scopo di valorizzare i prodotti propri. Quelle ricorrenti sono rappresentate dalla trasformazione dell'uva in vino, dalla produzione del formaggio con il latte e dell'olio con le olive.

La nuova disposizione prevede che si intendono comunque connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione predominante di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata. Un primo requisito è rappresentato dal fatto che le attività connesse devono essere esercitate dalla medesima impresa che svolge l'attività agricola.

Occorre anche stabilire se le predette attività (manipolazione, trasformazione, ecc.) siano strettamente collegate fra loro oppure se possano essere considerate singolarmente; si può ritenere ad esempio che l'acquisto di mosto e la successiva commercializzazione con il vino prodotto sia attività agricola in quanto vi è stato un processo di trasformazione. Diviene invece problematico sostenere con altrettanta certezza che l'acquisto e la rivendita nello stato originario di frutta tropicale, acquistata al fine di valorizzare la propria produzione, rientri nell'ambito dell'agricoltura. Si fa notare che l'articolo 4 del D. Lgs. n. 228/01 consente la vendita diretta al dettaglio di prodotti ottenuti prevalentemente (e non esclusivamente come era in precedenza) sul fondo; questo collegamento normativo potrebbe far ritenere che anche la semplice commercializzazione sia attività agricola.

A nostro parere la questione deve essere risolta analizzando il significato di attività connessa e cioè quella attività opportuna per valorizzare e massimizzare il profitto dei prodotti propri. Ne consegue che tali attività devono comunque avere un collegamento funzionale con la produzione agricola

mantenendo le caratteristiche di accessorietà e complementarità. Bisogna quindi dimostrare che l'attività di commercializzazione è necessaria per valorizzare il prodotto proprio. L'Agenzia delle Entrate assume al riguardo una posizione condivisibile nella circolare n. 44/E del 14 maggio 2002 sostenendo che la semplice commercializzazione di prodotti altrui è del tutto priva di ogni legame di strumentalità e complementarità con l'attività di coltivazione del fondo o di allevamento; pertanto essa non ha natura agricola. Al contrario la trasformazione del proprio prodotto con l'aggiunta anche di prodotti di terzi necessari per migliorarlo, assume una funzione strumentale all'attività di produzione. Semplificando, ha certamente natura agricola la trasformazione del vino anche con l'aggiunta di altro vino acquistato in misura non prevalente presso terzi. Analogamente la produzione di conserve o di marmellate giustifica l'acquisto all'esterno di prodotti. Invece per un florovivaista la rivendita di piante e fiori acquistati presso terzi, senza che si sia verificato un incremento qualitativo, ha sempre natura commerciale poiché è inverosimile che i prodotti propri non fossero vendibili senza la commercializzazione di altri prodotti. L'attività di manipolazione può conferire tuttavia al prodotto acquistato natura agricola; quindi se il produttore acquista piante e poi procede allo svasamento, alla potatura, meglio ancora se attribuisce alla pianta una forma diversa (arte topiaria), l'attività ha natura agricola.

Le novità possono essere riassunte in tre punti:

- 1) non è più richiesto l'esercizio normale dell'agricoltura;
- 2) viene introdotto il concetto di prevalenza;
- 3) vengono inseriti i servizi.

1.1.4 L'esercizio normale dell'agricoltura

La norma non prescrive più che le attività connesse, per essere agricole, debbano rientrare "nell'esercizio normale dell'agricoltura", come invece era sancito in passato. Quindi non vi sono più limiti in ordine alle modalità di svolgimento dell'attività, ai mezzi impiegati, alle tecniche adottate che pertanto possono essere anche industriali. Ad esempio, in giurisprudenza molte sentenze negavano la natura agricola alle attività di macellazione degli animali bovini e suini, fondando il diniego sul principio di normalità. Alla luce della nuova disposizione dovremo quindi concludere che la macellazione di animali allevati prevalentemente sul proprio fondo assu-

me natura agricola. Ma non solo, sono infatti altre le fattispecie che in passato sono state escluse dalla giurisprudenza o dalla prassi amministrativa dall'agricoltura che invece oggi vi possono rientrare a pieno titolo. Ne elenchiamo alcune:

- la trasformazione di frutta e di pomodoro in conserve;
- la trasformazione delle mele in sidro;
- la trasformazione dell'uva e frutta in marmellata;
- la monta taurina ed equina praticata sugli animali di terzi e con il metodo della fecondazione artificiale;
- il raffinamento dell'olio;
- la macellazione e la vendita di carni;
- la raffinazione e confezione di cera e miele;
- la brillatura del riso;
- la pastorizzazione, l'imbottigliamento e la vendita del latte;
- le coltivazioni ortovivaistiche con impiego di mezzi sproporzionati alle normali potenzialità del fondo;
- la trasformazione in carbone del legname proveniente dal taglio dei propri boschi.

1.1.5 Il criterio di prevalenza

Le attività di trasformazione e simili possono avere per oggetto anche prodotti acquistati presso terzi purché risultino prevalenti i prodotti propri.

In ordine al concetto di prevalenza, l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 44/E del 14 maggio 2002 ha ribadito che occorre procedere al confronto in termini quantitativi fra i prodotti ottenuti dall'attività agricola principale e i prodotti acquistati da terzi; l'Amministrazione Finanziaria ribadisce che il confronto potrà effettuarsi solo se si tratta di beni appartenenti allo stesso comparto agronomico e della stessa specie. Anche in passato Il Ministero delle Finanze con risoluzione n. 9/1330 del 16 febbraio 1981 aveva precisato che la prevalenza doveva essere misurata in base alle quantità. Si tratta di una interpretazione semplificativa, che tuttavia non inquadra perfettamente il problema. Si pensi ad esempio all'acquisto di vino da taglio nella misura del 40% ma di valore pari a cinque volte il proprio; il prodotto ottenuto ha natura agricola anche se in realtà la maggior qualità del prodotto acquistato snatura il prodotto proprio. Peraltro determinati prodotti non sono nemmeno confrontabili quantitativamente, come ad esempio il mosto concentrato che

viene utilizzato per il miglioramento della qualità del vino. Per queste ragioni l'Agenzia delle Entrate con circolare n. 44 del 15 novembre 2004 ha ammesso che la prevalenza può essere determinata anche in base al valore qualora i beni non siano omogenei fra loro.

Si ricorda inoltre che i prodotti acquistati devono comunque essere beni di derivazione agricola; non può ad esempio avere natura agricola il commercio di vasi nell'ambito di un'attività florovivaistica.

1.1.6 Le prestazioni di servizi

Il nuovo articolo 2135 del codice civile annovera in agricoltura anche le prestazioni di servizi fornite mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale. Quindi entro certi limiti, rientra nella sfera dell'agricoltura anche l'attività di prestazione di servizi.

Le condizioni affinché i servizi rientrino nell'agricoltura sono due:

- 1) le attrezzature impiegate per le prestazioni di servizi devono essere le medesime utilizzate normalmente nell'azienda agricola (ad esempio, un agricoltore senza animali non può svolgere il servizio di smaltimento liquami per conto di terzi); la circolare n. 44/04 ammette la possibilità di utilizzare delle attrezzature non utilizzate normalmente nella azienda agricola purché il loro impiego, misurato in base al fatturato, sia inferiore;
- 2) le attrezzature utilizzate nelle attività di servizi devono essere impiegate prevalentemente nell'attività agricola. Nella fattispecie la quantificazione della prevalenza non è semplice: si può fare riferimento alle ore macchina (ad esempio, aratura per 50 ore nella azienda e 49 ore presso terzi); oppure si può fare riferimento alla superficie di terreno lavorata o ancora alle quantità di gasolio consumato.

Questa disposizione favorisce il settore florovivaistico nel quale normalmente le imprese, oltre alla produzione, svolgono le manutenzioni ai giardini e simili. Ovviamente le prestazioni devono essere svolte con il personale e le attrezzature dell'azienda agricola. Infine, la norma fa riferimento, oltre alle attrezzature, anche alle risorse dell'azienda agricola e fra queste riteniamo che debba essere ricompresa in primo luogo la forza lavorativa.

1.2 L'attività di vendita diretta e rapporti con la normativa statale in materia di commercio

Per quanto riguarda la disciplina normativa vigente concernente specificamente l'esercizio dell'attività di vendita relativa al settore agricolo, occorre fare riferimento all'articolo 4 del già citato decreto legislativo n. 228 del 18/5/2001 e successive modificazioni e integrazioni, recante l'“*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”. In particolare, al comma 1 viene data facoltà agli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui alla legge 29/12/1993, n. 580, di vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di sanità e igiene. Viene comunque espressamente previsto il divieto di esercizio dell'attività di vendita diretta per gli imprenditori che abbiano subito condanne definitive per delitti in materia di sanità e igiene o frode nella preparazione degli alimenti, nei cinque anni precedenti l'inizio dell'esercizio dell'attività.

La medesima disposizione stabilisce, altresì, le modalità dell'esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli, prevedendo specificatamente quanto segue:

- la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione;
- la comunicazione deve essere corredata, oltre che delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, anche della specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita, ivi compreso il commercio elettronico;
- se la vendita al dettaglio non è effettuata in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del luogo nel quale si intende esercitare la vendita; la norma specifica, altresì, che per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, secondo quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998.

L'articolo 4 del D. Lgs. n. 228 del 2001 ha, inoltre, stabilito che la disciplina della vendita diretta si applica ai prodotti derivati, ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al

completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

Appare interessante esaminare come si coordina la citata normativa di cui al D. Lgs. n. 228 del 2001 con la normativa in materia di commercio, stabilita al D. Lgs. n. 114 del 31/3/1998.

Già con la precedente normativa, costituita dalla Legge n. 59 del 9/2/1963, recante *“Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti”*, era consentito ai produttori agricoli, singoli o associati, la vendita al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi, senza necessità di munirsi della licenza di cui al Regio decreto-legge 16/12/1926, n. 2174 prevista appositamente per l'esercizio dell'attività di commercio.

Dal punto di vista normativo, la situazione non è successivamente mutata.

La disciplina generale in materia di commercio di cui alla legge 11/6/1971, n. 426, non ha abrogato le disposizioni della legge n. 59 del 1963.

Con l'entrata in vigore della riforma del commercio di cui al Decreto legislativo n. 114 del 1998, che ha disposto l'abrogazione della legge n. 426 del 1971, i produttori agricoli, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d) sono stati esentati dall'ambito di applicazione della riforma stessa e tale esenzione è stata espressamente confermata, come detto, dal D. Lgs. n. 228 del 2001.

Al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001 è stata espressamente codificata la *“continuità”* dell'esenzione dalla materia del commercio della vendita diretta dei prodotti da parte dei produttori agricoli, riconosciuta già con la legge n. 59 del 1963, ribadita con la legge n. 426 del 1971, e successivamente con il decreto legislativo n. 114 del 1998, per culminare, come detto, nel decreto legislativo n. 228 del 2001.

La normativa da ultimo citata, a dire il vero, ha ampliato l'ambito di applicazione della vendita dei prodotti agricoli, rispetto alla formulazione di cui alla legge n. 59 del 1963, in quanto esenta espressamente dalla materia del commercio anche la vendita di prodotti non provenienti dalle aziende agricole, seppur nei limiti stabiliti dalla normativa medesima.

L'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 228 del 2001, stabilisce infatti che le disposizioni in materia di commercio di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998, non si applicano neppure nel caso di vendita dei prodotti non provenienti dalle aziende, se il relativo ammontare non ha superato, nell'anno solare precedente, i limiti indicati nella norma medesima, ossia 41.316,55 euro per gli imprenditori individuali e 1.032.913 euro per le società.

A ciò aggiungasi che, ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs. 29/3/2004, n. 99 recante *“Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e*

semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f) g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", la disciplina amministrativa in materia di vendita di prodotti agricoli, contenuta nel decreto legislativo n. 228 del 2001, si applica anche agli enti e alle associazioni che intendano vendere direttamente prodotti agricoli.

Da ciò si evince che la vendita dei prodotti agricoli può essere svolta anche da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli.

Appare, tuttavia, necessaria e doverosa una precisazione. L'esenzione della vendita dei prodotti agricoli dall'ambito del commercio non va intesa in senso assoluto.

In via preliminare, infatti, si osserva che sotto il profilo delle modalità di vendita dei prodotti agricoli, il D. Lgs. n. 228 del 2001 ha espressamente previsto l'obbligo di indicazione, nella comunicazione, della richiesta di posteggio, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 114 del 1998, qualora la vendita al dettaglio venga effettuata su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio. Inoltre, dal momento che è consentito agli imprenditori agricoli di dichiarare la modalità di vendita dei prodotti agricoli anche mediante il commercio elettronico, trovano giocoforza applicazione le norme stabilite in materia di commercio elettronico dal decreto legislativo n. 114 del 1998.

Secondo un orientamento interpretativo formulato dalla Regione con circolare n. 8 del 2003, dall'analisi delle citate disposizioni normative si ricava che la norma statale non autorizza affatto gli imprenditori agricoli a commercializzare qualunque tipo di prodotto, in deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 114 del 1998, ma solo i prodotti qualificati come "agricoli", ossia prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali, secondo la definizione data dall'art.1 del decreto legislativo n. 228 del 2001 che ha riformulato l'art. 2135 del codice civile.

Tali prodotti, inoltre, debbono provenire in misura prevalente dalle aziende dell'imprenditore agricolo: è stato quindi introdotto il criterio della "prevalenza della produzione", di cui si è già discusso nel precedente paragrafo 1.1.5, rispetto al criterio della esclusiva provenienza dal fondo previsto dalla previgente normativa di cui alla legge n. 59 del 1963.

Ciò non toglie, ovviamente, che anche i prodotti non provenienti dalle aziende agricole, la vendita dei quali è esente dalla materia del commercio, nei limiti dell'ammontare dei ricavi riferiti all'anno solare precedente, come stabilito all'articolo 4, comma 8 del D. Lgs. n. 228 del 2001, debbono comunque essere considerati "agricoli", nell'accezione normativa data dal nuovo articolo 2135 del codice civile.

1.3 Profili di competenza regionale e rapporto con la normativa regionale in materia di commercio

La tematica della vendita dei prodotti agricoli presenta profili di competenza regionale che hanno reso necessario l'adozione da parte della Regione, con la citata circolare n. 8 del 2003, di alcuni criteri di coordinamento normativo.

È stata, infatti, posta alla Direzione regionale Commercio la problematica relativa al rapporto tra il citato D. Lgs. n. 228 del 2001 e la legge regionale n. 19 del 12/4/1999, recante le *“Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali”*.

In particolare, è stata posta la questione relativa all'eventuale abrogazione implicita della citata normativa regionale ad opera della disciplina statale sopravvenuta per quanto concerne l'attività di vendita dei prodotti di completamento previsti dall'art. 10 della legge regionale 19 del 1999, comportando, in ipotesi, la non necessità per l'imprenditore agricolo di munirsi dell'apposita autorizzazione rilasciata dal servizio fitosanitario regionale (prevista all'art. 2 della citata legge regionale), né dell'autorizzazione commerciale per porre in vendita i predetti prodotti di completamento, prevista dall'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 19 del 1999.

Dall'esame della problematica posta si è ritenuto che non sussistano gli estremi dell'abrogazione implicita della citata normativa regionale, considerato quanto segue.

La legge regionale n. 19 del 1999 ha previsto l'obbligo, per l'imprenditore agricolo, di acquisire la preventiva autorizzazione del servizio fitosanitario regionale, previo riscontro dei requisiti tecnico professionali, al fine di garantire la qualità genetico-sanitaria dei prodotti per la tutela della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali sotto il profilo della difesa e lotta fitosanitaria.

La medesima legge regionale n. 19 del 1999, all'art. 10, ha consentito all'imprenditore agricolo, munito della predetta autorizzazione fitosanitaria allo svolgimento dell'attività orto-floro-vivaistica, di vendere al dettaglio prodotti complementari rispetto ai prodotti provenienti dall'azienda; tali prodotti complementari sono elencati specificamente nella deliberazione della Giunta regionale n. 2681 del 27/7/1999, come risulta nel seguente elenco:

1. piante, sementi e bulbi, ivi comprese le piante acquatiche (piante in genere, da idrocoltura e fiori recisi);
2. prodotti per la cura del verde, confezioni da banco (humus, emendanti,

- concimi, fitofarmaci, diserbanti, correttivi, lucidanti, repellenti);
3. terricci, torbe, cortecce, ciottoli, rocce, pomice e argille;
 4. vasi in genere, sottovasi, portavasi, coprivasi, fioriere in genere, divisori, blocchi di argilla, pavimenti, grigliati e ornamenti e altro materiale per giardino;
 5. materiali per confezioni, allestimenti e cerimonie (nastri, fiori di diverso materiale, spugne, addobbi);
 6. attrezzatura per l'irrigazione dei giardini (tubi, raccordi, irrigatori di vario genere e loro accessori, carrelli avvolgitubo);
 7. attrezzi manuali, loro accessori e materiale hobbistico (vanghe, zappe, rastrelli, piccoli attrezzi, forbici manuali per la potatura e pneumatiche, pompe irroratrici, indumenti per il lavoro e la sicurezza, piccole seminatrici, attrezzi per bonsai);
 8. reti e teli di protezione, mini serre.

Ciò premesso, l'art. 4 del D. Lgs. n. 228 del 2001 e l'articolo 10 della legge regionale n. 19 del 1999 non sembrano porsi in contrasto tra loro, considerato che la prima disposizione si riferisce alla vendita, da parte dell'imprenditore agricolo, di prodotti "agricoli" ancorché non provenienti dalla propria azienda, mentre la disposizione regionale disciplina e autorizza la vendita di "prodotti complementari" (diversi dai prodotti agricoli come si evince chiaramente dalla citata deliberazione regionale n. 2781 del 1999) che, seppur legati funzionalmente con l'attività svolta dall'azienda orto-floro-vivaistica, non presentano le caratteristiche di prodotti "agricoli" veri e propri.

Riassumendo, quindi, si evidenzia quanto segue:

- l'imprenditore agricolo che pone in vendita i prodotti agricoli, come sopra richiamati, provenienti dalla propria azienda, nonché i prodotti agricoli non provenienti dalla propria azienda, purché entro i limiti di ammontare dei ricavi indicati all'art. 4, comma 8, del D. Lgs. n. 228 del 2001, non necessita dell'autorizzazione commerciale, dal momento che non trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998, come espressamente previsto dall'art. 4, comma 7, del D. Lgs. n. 228 del 2001;
- l'autorizzazione del servizio fitosanitario regionale, prevista dall'art. 2 della legge regionale n. 19 del 1999 con la finalità di tutela e valorizzazione della produzione orto-floro-vivaistica nel rispetto della disciplina vigente in materia di difesa e lotta fitosanitaria, costituisce presupposto necessario per l'autorizzazione commerciale alla vendita dei prodotti complementari all'attività dell'azienda orto-floro-vivaistica, individuati

- specificamente nella deliberazione regionale n. 2681 del 27/7/1999;
- come chiarito con circolare regionale n. 17 del 22/11/2000, l'autorizzazione commerciale in questione è limitata alla sola vendita dei prodotti complementari all'attività orto-floro-vivaistica; tant'è che nella comunicazione o richiesta di autorizzazione commerciale l'imprenditore agricolo è tenuto a indicare come attività prevalente l'attività orto-floro-vivaistica e come attività secondaria l'attività di vendita al pubblico di prodotti ad essa complementari;
 - la predetta autorizzazione fitosanitaria regionale non è viceversa richiesta ai fini della vendita dei prodotti agricoli provenienti, e non, dall'azienda agricola, richiamati all'art. 4, commi 1 e 8, del D. Lgs. n. 228 del 2001.

Relativamente ai profili urbanistici dell'attività di vendita, la Giunta regionale, con deliberazione n. 3316 del 28/9/1999, ha elaborato le norme tecniche e procedurali per l'applicazione della legge regionale n. 19 del 1999, precisando che l'attività di vendita dei prodotti di completamento di cui all'art. 10 della legge regionale medesima, svolta nei limiti della disposizione stessa nonché della deliberazione regionale n. 2681 del 1999 (che ha elencato specificamente tali prodotti complementari), non è incompatibile con la destinazione agricola della zona e dell'immobile in cui viene svolta.

A maggior ragione, analogo giudizio va formulato in caso di vendita di prodotti agricoli, provenienti e non dall'azienda agricola, richiamati dall'art. 4, commi 1 e 8, del citato Decreto legislativo n. 228 del 2001, atteso che la norma statale, nel disciplinare la vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli, pone come unico onere a carico dell'imprenditore agricolo l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, senza nulla aggiungere in ordine al profilo urbanistico.

Qualora, viceversa, l'imprenditore agricolo voglia porre in vendita prodotti diversi sia dai prodotti di completamento, di cui alla deliberazione regionale n. 2681 del 1999, sia dai prodotti agricoli di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001, trovano applicazione la legge regionale 13/8/2004, n.15, recante *"Norme di programmazione per l'insediamento delle attività commerciali nel Veneto"*, nonché il Decreto legislativo n. 114 del 1998 per tutto quanto non diversamente previsto dalla legge regionale n. 15 del 2004 e quindi, dovendo egli munirsi dell'autorizzazione commerciale, dovrà giocoforza rispettare le norme urbanistiche relative alla destinazione della zona e dell'immobile in cui viene svolta l'attività di vendita.

Analoga conseguenza si avrà nell'ipotesi di applicazione della normativa

regionale di cui alla legge regionale n. 15 del 2004 e del Decreto legislativo n. 114 del 1998, qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dall'azienda agricola nell'anno solare precedente, superi i limiti previsti dall'art. 4, comma 8 del Decreto legislativo n. 228 del 2001.

1.4 Gli aspetti fiscali

Per quanto riguarda le implicazioni fiscali dell'attività di vendita diretta, vengono di seguito presentati gli aspetti legati alle imposte dirette sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto, tralasciando di entrare perciò nel dettaglio degli aspetti fiscali riguardanti altre imposte (Irap, registro, ipotecarie, catastali), accise o speciali regimi di imposta per particolari tipologie di attività.

Si approfondiranno invece gli aspetti fiscali legati alle attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione e alle norme generali previste per l'attività agrituristica, cercando di evidenziare le diversità esistenti dal punto di vista fiscale rispetto all'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli.

1.4.1 Il regime fiscale per le imposte dirette

La legge finanziaria 2004 (L.n. 350 del 24 dicembre 2003) ha introdotto delle agevolazioni fiscali per le attività connesse a quelle agricole.

L'articolo 2, comma 6, introduce delle novità con riferimento al concetto di reddito agrario (art. 32, ex art. 29, del D.P.R. n. 917/86) e all'imposizione delle altre attività agricole ai fini delle imposte dirette (Irpéf); il comma 7 invece interviene sulla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Le modifiche apportate dal comma 6 lettera a) al concetto di reddito agrario, vanno necessariamente confrontate con quanto previsto dall'art. 2135 del codice civile così come modificato dal D. Lgs. 228/01.

Il nuovo art. 2135 infatti si differenzia dalla versione precedente essenzialmente per tre aspetti:

- intende comunque connesse, tra le altre, le attività di trasformazione. In questo modo non è più richiesto che quest'ultime rientrino nel normale esercizio delle attività agricole effettuate; di conseguenza ogni attività di

trasformazione di prodotti propri ha natura agricola e come tale viene tassata come reddito agrario;

- introduce il principio della prevalenza, per cui l'impresa agricola può acquistare anche beni presso terzi per integrare la propria produzione e questi realizzeranno comunque attività agricola. Per quanto riguarda i criteri per valutare la prevalenza, come abbiamo già indicato in precedenza, quello maggiormente condiviso considera la quantità dei prodotti venduti, e fa sempre riferimento all'integrazione di un bene con un altro realizzato dall'impresa agricola. Se i prodotti non hanno nessuna integrazione con quelli ottenuti in azienda, il commercio parallelo di beni acquistati presso terzi non ha natura agricola;
- vengono considerate connesse anche le prestazioni di servizi svolte utilizzando prevalentemente le attrezzature e le risorse dell'azienda agricola.

L'art. 2 comma 6 della legge finanziaria dispone che venga applicata la tassazione in base al reddito agrario per le attività indicate al terzo comma del succitato art. 2135 c.c. (attività connesse), che abbiano però per oggetto beni individuati ogni due anni con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta del Ministro delle Politiche Agricole.

Con Decreto ministeriale del 19 marzo 2004, il Ministero ha definito l'elenco dei prodotti che se realizzati nell'ambito delle attività connesse rientrano nel reddito agrario (vedi Appendice). Il provvedimento fa riferimento alle attività economiche individuate sulla base della classificazione "Atecofin 2004" approvata dall'Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2003.

Analizzando le singole voci dell'elenco si possono evidenziare alcune delle attività comprese in ciascun codice:

- *Produzione di carni e prodotti della loro macellazione*: sono comprese le carni di tutti gli animali che sono allevati dal produttore agricolo (bovini, equini, suini, ovini) compresi i caprini, i volatili e gli animali da cortile (polli, conigli e simili). Oltre alla carne fresca, è prevista anche la produzione di carne congelata e surgelata, mentre non sono comprese le produzioni a base di carne.
- *Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi*: la conservazione può essere effettuata con processi di congelamento, surgelamento, essiccazione ovvero con immersione in olio o in aceto, anche con inscatolamento. Sono comprese le preparazioni alimentari a base di frutta e ortaggi, le marmellate, le conserve di pomodoro, pomodori pelati, e passate di pomodoro.
- *Produzione di olio di oliva e semi oleosi*: la produzione di olio compren-

de sia quella derivante da olive e semi di produzione propria, sia quella derivante da prodotti acquistati da terzi.

- *Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte*: oltre alla produzione di latte fresco di vacca, bufala, pecora, capra e dei conseguenti prodotti lattiero-caseari, è prevista anche la produzione di latte pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato e sottoposto a trattamento per la lunga conservazione. Tra i prodotti derivati dal latte si elencano le bevande a base di latte, la panna, il latte in polvere o concentrato, il burro, lo yogurt.
- *Lavorazione delle granaglie*: è compresa la produzione di farine, semole, semolini di frumento, segale, avena, mais, nonché la lavorazione del riso.
- *Produzione di vini*: la produzione comprende il vino da tavola e i vini di qualità prodotti in regioni determinate, compresi quelli spumanti e liquorosi.
- *Produzione di sidro e altre bevande fermentate*: la voce riguarda la produzione di sidro, sidro di pere, idromele, e altre bevande a base di frutta, e miscele di bevande contenenti alcol.
- *Manipolazioni*: sono compresi nel reddito agrario gli interventi che, a differenza delle trasformazioni, non determinano modifica del prodotto originario. Nel codice rientrano le manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cereali, riso, barbabietole da zucchero, tabacco, ortaggi, floricole e piante ornamentali, fiori, vivai, colture orticole, viticole, olivicole e frutticole in genere.

I principali prodotti non compresi nel Decreto ministeriale e che pertanto non rientrano nel reddito agrario sono:

- lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne (carne essiccata e affumicata, speck, prosciutto, bresaola, salsicce e salumi in genere, carne in scatola, stagionatura di prosciutti);
- lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce;
- produzione di oli e grassi animali e grezzi;
- produzione di margarina e di grassi commestibili simili;
- produzione di gelati;
- produzione di amidacei;
- produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali di allevamento e domestici, compresa la disidratazione di erba medica;
- produzione di prodotti della panetteria e pasticceria fresca, zucchero, paste alimentari, lavorazione del tè e caffè, condimenti e spezie, omoge-

- neizzati e alimenti dietetici, altri prodotti alimentari (uova sgusciate, cibi precotti);
- produzione di bevande alcoliche, birra, malto;
 - lavorazione del tabacco;
 - lavorazione del legno.

Ai fini delle imposte dirette, le imprese individuali, le società semplici e gli enti non commerciali che nell'ambito dell'attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente nella propria azienda agricola ottengono beni compresi nell'elenco non dovranno dichiarare alcun reddito aggiuntivo, ma soltanto il reddito agrario risultante dalle iscrizioni catastali. Rimangono perciò escluse le società di capitali e le altre società di persone, che continuano a determinare il reddito su base analitica, mediante le scritture contabili. Esse sono comunque interessate, in quanto i soggetti che operano nel settore agricolo, (che svolgono cioè attività rientranti nell'articolo 32 del TUIR), a condizione che i prodotti ottenuti rientrino nell'elenco ministeriale, usufruiscono dell'applicazione dell'aliquota ridotta ai fini dell'Irap, qualunque sia il regime fiscale applicato in materia di imposte dirette.

Per le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli individuati con il decreto del Ministero delle Finanze, il nuovo articolo al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (l'art. 78-bis del D.P.R. n. 917/86) prevede che il reddito d'impresa venga determinato applicando il coefficiente di redditività del 15% sull'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tale attività. Questa norma si applica anche nel caso in cui la cessione venga posta in essere occasionalmente, fattispecie che rientrerebbe tra i redditi diversi.

Le attività dirette alla fornitura di servizi previste dall'art. 2135, non essendo state inserite nel nuovo art. 32 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), non sono state fatte rientrare tra i redditi agrari.

L'art. 56-bis del D.P.R. n. 917/86 già precedentemente citato, prevede che il regime forfetario venga applicato anche per le attività di prestazione di servizi svolte mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda: in questo caso il reddito è determinato applicando il coefficiente di redditività del 25% all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni regi-

strate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto conseguiti con tali attività.

1.4.2 Il regime fiscale per l'imposta sul valore aggiunto

Per quanto riguarda la disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), l'art. 2 comma 7 della legge finanziaria introduce un nuovo articolo (art. 34-bis del D.P.R. n. 633/72). Esso prevede che per le attività intese comunque connesse di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, l'imposta sul valore aggiunto venga determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni. Tale regime si applica per la cessione di beni non compresi nella parte prima della tabella A) allegata al D.P.R. n. 633/72 e sulle prestazioni di servizi, mentre per i prodotti che sono compresi nella tabella A) parte prima (vino, formaggio, olio), ai fini IVA si applica il regime speciale agricolo, che prevede la detrazione IVA calcolata sulla base delle percentuali di compensazione. Ovviamente, per la cessione di beni semplicemente commercializzati (che eccedono cioè le quantità rientranti nell'attività agricola secondo il criterio della prevalenza), l'IVA relativa è dovuta nei modi ordinari e non si applica il forfait.

Per quanto riguarda gli adempimenti fiscali, il produttore agricolo che cede beni a consumatori finali deve tenere il registro dei corrispettivi. Nel registro deve essere annotato entro il giorno non festivo successivo a quello in cui i beni sono stati ceduti (indipendentemente dall'incasso) l'ammontare dei corrispettivi, IVA inclusa, corrispondenti alle vendite. La annotazione deve essere operata con riferimento al giorno in cui le operazioni sono state effettuate (ad esempio, i corrispettivi dell'ultimo giorno del mese possono essere registrati entro il 1° giorno del mese successivo ma con la data dell'ultimo giorno del mese precedente).

Per le cessioni al minuto risultanti dallo scontrino fiscale (vale per i produttori agricoli in regime normale e per i prodotti acquistati presso terzi e semplicemente commercializzati) i corrispettivi possono essere annotati entro il giorno quindici del mese successivo (art. 6, D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696).

Nel settore agricolo la vendita al minuto non rappresenta, in genere, l'attività principale e pertanto viene tenuto normalmente anche il registro

delle fatture emesse. La liquidazione dell'imposta può essere effettuata nel registro delle fatture emesse.

1.4.3 Gli aspetti fiscali delle attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione

L'Agenzia delle Entrate con la circolare numero 44/E del 15 novembre 2004 ha ampliato notevolmente l'ambito delle attività agricole includendovi anche l'attività di manipolazione di prodotti vegetali acquistati presso terzi. La circolare della Agenzia delle Entrate fornisce importanti precisazioni in ordine al concetto di prevalenza, ampliando il vincolo di accessorietà e strumentalità dei prodotti di terzi con i propri. Nella sostanza i prodotti acquistati presso terzi, possono soddisfare la semplice ragione di ampliare la gamma dei beni complessivamente offerti dall'impresa agricola: ne può quindi derivare un aumento della quantità di beni venduti e la cessione rientra nel reddito agrario a condizione che tali beni abbiano subito un processo di manipolazione e di trasformazione e che siano riconducibili al medesimo comparto produttivo in cui opera l'imprenditore agricolo (esempio allevamento, ortofrutta, viticoltura, floricoltura). Sotto questo profilo l'Agenzia delle Entrate è andata ben oltre l'interpretazione fornita con circolare n. 44 del 14 maggio 2002 secondo la quale i prodotti acquistati presso terzi dovevano essere utilizzati per un miglioramento qualitativo dei prodotti propri. La circolare riproduce opportunamente molti esempi. Rientrano fra le attività agricole:

- l'acquisto di ciliegie da terzi per produrre marmellata da parte di un produttore di marmellata di fragole;
- l'acquisto e la vinificazione di uve bianche da parte di un produttore di uve nere prodotte direttamente;
- l'acquisto di carote per la loro rivendita dopo averle ripulite e confezionate da parte di un produttore di radicchio.

Ha invece carattere commerciale l'acquisto di frutta per ottenere marmellate da parte di un produttore di conserve o viceversa.

L'Agenzia delle Entrate fornisce perciò una interpretazione nuova in ordine al rapporto tra attività agricola principale (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento degli animali) e le attività connesse che abbiano per oggetto prodotti ottenuti prevalentemente sul fondo (trasformazione, manipolazione, con-

servazione commercializzazione e valorizzazione). Partendo dal presupposto che il Decreto Ministeriale 19 marzo 2004 ha sancito che i beni e le attività connesse rientranti nel reddito agrario (articolo 32 del TUIR) richiedono sempre fasi di lavorazione dei prodotti, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che le attività di trasformazione e manipolazione possono riguardare anche prodotti acquistati presso terzi, ovviamente in misura non prevalente, e la tassazione avvenga mediante il reddito agrario. Le attività di commercializzazione, conservazione e valorizzazione considerate autonomamente non possono invece dare luogo ad attività rientranti nel reddito agrario oppure nel reddito determinato forfetariamente ai sensi dell'articolo 56 bis del TUIR.

Si osserva che per giungere a una interpretazione decisiva sul vero significato di attività agricole connesse occorrerà attendere il formarsi di giurisprudenza, ma nel frattempo quanto meno per i risvolti fiscali, possiamo disporre del pensiero ufficiale della Amministrazione finanziaria che, come è noto, è vincolante per gli Uffici fiscali pubblici.

A) Manipolazione. L'attività di manipolazione ha carattere agricolo anche se svolta su beni di terzi; tale principio va associato al concetto di prevalenza secondo il quale le attività connesse rientrano nel reddito agrario se hanno per oggetto prodotti ottenuti prevalentemente sul fondo, giungendo alla conclusione che il produttore agricolo può acquistare prodotti presso terzi e rivenderli dopo una semplice fase di manipolazione e senza che sia intervenuto un processo di trasformazione.

Ne consegue che, con riferimento ai prodotti vegetali (cereali compreso il riso, semi, barbabietole da zucchero, tabacco, ortaggi, fiori e piante ornamentali, ortocolture, prodotti di vivai, colture viticole, olivicole, agrumicole, frutticole), l'impresa agricola può acquistare prodotti presso terzi anche allo scopo di aumentare la gamma e quindi la quantità dei prodotti da immettere sul mercato.

Affinché tale attività possa avere carattere agricolo, occorre soddisfare le seguenti tre condizioni:

- a) i prodotti acquistati devono appartenere al medesimo comparto produttivo dei prodotti ottenuti sul fondo; si ritiene che per comparto produttivo si debba fare riferimento in linea di massima alla natura merceologica dei prodotti (frutta con frutta, fiori con fiori, piante con piante, ortaggi con ortaggi, ecc.);
- b) i prodotti acquistati devono subire nell'ambito dell'azienda agricola una lavorazione che possa rappresentare un processo di manipolazione (pulitura e confezionamento degli ortaggi, vinificazione di uve, snocciolatura

delle olive, essiccazione dei cereali, arte topiaria o potatura e invasamento delle piante, eccetera); al contrario se i prodotti acquistati vengono semplicemente rivenduti allo stato originario l'attività è di commercializzazione e non rientra tra quelle agricole;

- c) i prodotti acquistati non devono esser prevalenti in confronto ai propri; la prevalenza viene misurata confrontando la quantità prodotta con quella acquistata. Qualora i prodotti acquistati che devono appartenere alla medesima tipologia di quelli propri, siano però di specie diversa (ad esempio, si produce frumento e si acquista mais da essiccare e vendere), la condizione di prevalenza va verificata confrontando il valore di mercato dei prodotti agricoli ottenuti sul fondo e il costo di quelli acquistati.

B) Trasformazione. A maggior ragione le attività di trasformazione possono riguardare prodotti acquistati sul mercato senza che questi abbiano la funzione di migliorare qualitativamente i propri. L'attività rientra fra quelle agricole alla semplice condizione che i prodotti ottenuti appartengano al medesimo comparto produttivo dei propri prodotti. La circolare dell'Agenzia fornisce alcuni esempi inequivocabili:

- a) un produttore di latte può acquistare presso terzi altro latte per produrre formaggio della stessa qualità di quello ottenuto dalla propria produzione;
- b) frutticoltore che acquista ciliegie da terzi per produrre marmellata di ciliegie parallelamente alla produzione di marmellata di fragole prodotte nel proprio fondo.
- c) produttore di vino rosso che acquista uve bianche per produrre e vendere vino bianco.

Quindi anche gli esempi confermano che non ci deve essere più relazione diretta tra il prodotto acquistato e quello ottenuto nel fondo o nell'allevamento. Occorre soltanto rispettare la condizione che il prodotto ottenuto dalla trasformazione appartenga al medesimo comparto produttivo del proprio e che quest'ultimo sia prevalente.

Infatti la circolare cita come esempio di attività non rientrante nel reddito agrario l'acquisto e la trasformazione di pomodori da parte di un allevatore che produce latte che trasforma in formaggio.

C) I riflessi fiscali. L'acquisto di prodotti agricoli in misura non prevalente in confronto ai prodotti propri e la rivendita anche al dettaglio dopo che abbiano subito un processo di manipolazione o trasformazione ha le seguenti conseguenze di natura fiscale:

- a) per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali tali attività, ai fini delle imposte dirette, rientrano nel reddito agrario se i beni ricavati risultano compresi nell'elenco contenuto nel D.M. 19 marzo 2004. Qualora tali beni non siano compresi nel predetto elenco ministeriale, purché realizzati nell'ambito di attività connesse secondo il dettato dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito derivante può essere determinato forfetariamente in misura pari al 15% dei corrispettivi annotati ai fini dell'IVA. Ovviamente le attività di manipolazione e trasformazione, le quali devono essere svolte dal medesimo soggetto che ha esercitato l'attività principale agricola, possono essere realizzate con l'ausilio di terzi mediante il conto lavorazione (esempio la macellazione degli animali affidata a terzi con il ritiro delle carni rientra nella sfera delle attività agricole);
- b) ai fini dell'IVA le imprese agricole, indipendentemente dalla natura giuridica e, quindi, ad esempio, anche le società di capitali, possono applicare il regime speciale di detrazione di cui all'articolo 34 del D.P.R. 633/72, qualora i prodotti ottenuti rientrino nella tabella A, parte prima;
- c) tutte le imprese agricole applicano l'Irap nella misura dell'1,9% anche sul valore della produzione conseguito con le predette attività di manipolazione e trasformazione.

D) Attività di conservazione, commercializzazione e valorizzazione. Queste attività hanno natura agricola solamente se riguardano prodotti propri. Quindi il produttore agricolo può immettere sul mercato i beni ottenuti dall'attività agricola comprese le fasi di manipolazione e trasformazione, con qualsiasi tecnica (agenti, rete commerciale, commercio elettronico, ecc.). La circolare ministeriale è invece perentoria nell'escludere la natura agricola per le attività di commercializzazione di prodotti acquistati presso terzi ancorché in misura non prevalente, qualora l'impresa agricola non abbia realizzato un processo di trasformazione o di manipolazione. Gli esempi forniti nella circolare sono inequivocabili: un agricoltore che produce 100 quintali di ciliegie e ne acquista 50 per rivenderle con le proprie allo stato originario, per la parte acquistata produce reddito d'impresa determinato in base ai costi e ricavi; quindi non si può applicare nemmeno il regime forfetario di cui all'articolo 56 bis del TUIR. Il secondo esempio fornito nella circolare riguarda l'acquisto e la rivendita di vino bianco imbottigliato da parte di un produttore di vino rosso; anche in questo caso l'operazione è classificata commerciale.

1.4.4 L'attività agrituristica: disciplina generale e rapporti con l'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli

La vendita al dettaglio di prodotti agricoli spesso viene associata all'agriturismo. Tuttavia questa ultima attività ha regole autonome; infatti qualora il produttore agricolo svolga entrambe le attività, deve tenere contabilità separata ed applicare i rispettivi regimi fiscali. Esaminiamo ora l'attività di agriturismo.

La legge di orientamento in agricoltura di cui al Decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 all'articolo 3 contempla le attività agrituristiche. La norma classifica agrituristiche, ai sensi della legge n. 730/85, l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo; le predette attività devono essere finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché della degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino.

Ai sensi della citata legge n. 730 l'agriturismo consiste nell'attività di ricezione e ospitalità svolta dagli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'articolo 2135 del codice civile, e dai loro familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile.

Al riguardo il comma 2, dell'articolo 3, del D. Lgs. n. 228/01 precisa che possono essere addetti ad attività agrituristica e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, i familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale.

L'agriturismo deve essere svolto attraverso l'utilizzazione della propria azienda; relativamente alle nuove attività introdotte dalla legge di orientamento (degustazione di prodotti aziendali, ecc.) possono invece essere svolte all'esterno dei fondi fondiari facenti parte dell'impresa agricola.

In ogni caso l'attività agrituristica deve rimanere in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività agricole previste dall'articolo 2135 del codice civile, le quali di conseguenza devono rimanere quelle principali.

In particolare le attività agrituristiche possono comprendere l'ospitalità alle persone anche in spazi destinati alla sosta dei campeggiatori; la somministrazione per la consumazione sul posto di pasti e bevande costituiti prevalentemente dai prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico; a tal fine sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.

Si ricorda che in ordine allo svolgimento delle attività agrituristiche occorre rispettare le disposizioni di legge regionali competente in materia.

A) Gli aspetti fiscali. In materia di imposte dirette l'attività agrituristica non ha natura agricola e quindi il reddito conseguito non può essere assorbito dal reddito agrario. Invece la vendita di prodotti agricoli sul fondo direttamente a privati consumatori rientra nella rendita fondiaria. Tali prodotti possono essere anche stati oggetto di attività di trasformazione, lavorazione e manipolazione e comunque mantengono natura agricola. Supponendo ad esempio che una azienda agricola eserciti l'agriturismo ed in tale ambito venda il vino oppure l'olio prodotto, la cessione dei predetti beni rientra nel reddito agrario.

Anche ai fini dell'IVA l'attività agrituristica rientra fra le attività commerciali e quindi deve essere gestita con contabilità separata ai sensi dell'articolo 36 del D.P.R. n. 633/72. In ordine alla aliquota IVA applicabile sulle prestazioni agrituristiche non ne esiste una propria per tale attività. Se l'azienda fornisce il pernottamento e la somministrazione di pasti o di alimenti e bevande si applica l'aliquota del 10% propria delle prestazioni alberghiere; invece se fornisce l'accesso a strutture ricreative come ad esempio la pesca sportiva, l'equitazione, la caccia e simili, allora si applica l'aliquota del 20%.

B) Gli adempimenti. L'attività agrituristica comporta la tenuta della contabilità separata; questo comporta la fatturazione interna dei beni prodotti in azienda che vengono consumati nella attività commerciale. Se ad esempio viene esercitata la ristorazione e l'azienda agricola produce vino e pollame occorre, al momento del passaggio dei prodotti agricoli all'altra attività, emettere fattura in base al valore normale; la fatturazione comprova anche l'utilizzo dei prodotti propri nell'attività agrituristica, come richiesto dalla legge n. 730/85 e dai regolamenti regionali. Per quanto riguarda le prestazioni effettuate nei confronti di privati consumatori occorre certificare i corrispettivi mediante l'emissione alternativa dello scontrino fiscale, o della ricevuta fiscale, o della normale fattura, al momento della ultimazione del servizio.

C) Il regime forfetario. Le attività agrituristiche possono usufruire di un regime fiscale forfetario ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 413/91. Si tratta della determinazione dell'IVA da versare in misura pari al 50% dell'IVA addebitata sulle operazioni attive; questo regime lo possono applicare tutti i contribuenti comprese le società di capitali. Per quanto riguarda le imposte dirette il reddito imponibile è determinato applicando ai ricavi derivanti dalla attività agrituristica un coefficiente di redditività pari al 25%. La determinazione forfetaria del reddito è esclusa per le società di capitali, cooperative ed enti commerciali, ma si applica anche alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice anche se queste per l'attività agricola devono determi-

nare il reddito in base al bilancio. La norma di legge ignora le plusvalenze sulla cessione di beni dell'impresa che generalmente non sono mai tassabili nei regimi forfetari. Anche in questo caso si ritiene che sia così poiché la disposizione prevede che il reddito è determinato in base alla percentuale sui ricavi; sembra quindi che il legislatore abbia volutamente ignorato le plusvalenze. D'altra parte nel regime forfetario non si deducono gli ammortamenti e questo impedisce di determinare il valore residuo ammortizzabile dei beni per il calcolo della plusvalenza.

Si ricorda che il sistema forfetario è il regime naturale delle imprese agrituristiche, le quali tuttavia possono rinunciare mediante opzione vincolante per tre anni.

D) Gli immobili. La legge n. 730/85 stabilisce che l'esercizio dell'attività agrituristica non rappresenta distrazione dalla destinazione agricola dei fabbricati; il D.P.R. n. 139/98 conferma la natura rurale dei fabbricati destinati alla attività agrituristica ed ancora il comma 3 dell'articolo 3 del D. Lgs. n. 228/01 conferma l'applicazione della legge n. 10/77 in materia urbanistica e di oneri di urbanizzazione per le costruzioni destinate all'agriturismo. Tuttavia rimane sempre il dubbio della appartenenza all'impresa dei predetti fabbricati ai fini dell'IVA ed imposte dirette. Se ad esempio un imprenditore agricolo ristrutturava un fabbricato da destinare all'agriturismo e detrae l'IVA assolta sugli acquisti, al momento della cessazione della attività dovrà versare l'imposta all'erario, per destinazione dei beni a finalità estranee dell'impresa; analogamente, se nel tempo l'impresa passa al regime forfetario, dovrà rettificare la detrazione versando l'IVA relativa agli anni mancanti al compimento del decennio dalla data del sostenimento delle spese. Ai fini delle imposte dirette il fabbricato è strumentale se inserito in contabilità (libro inventari, libro cespiti ammortizzabili); se l'impresa agrituristica non contabilizza il fabbricato fra i beni dell'impresa, non può dedurre gli ammortamenti e alla cessazione dell'attività non realizza plusvalenza. La plusvalenza dovrebbe essere comunque ininfluenza se l'impresa ha sempre applicato il regime forfetario.

1.5 Adempimenti amministrativi

Il D. Lgs. 228/01 ha previsto che per esercitare la vendita diretta sia sufficiente una comunicazione al Comune in cui ha sede l'azienda agricola. L'autorizzazione rilasciata dal sindaco prevista dalla precedente legge n. 59 del 1963, viene così sostituita dalla semplice comunicazione dell'interessato al

Comune: l'attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (comma 2, art. 4 D. Lgs. 228/01).

La comunicazione andrà rivolta al Comune presso il quale si intende effettuare la vendita nei casi in cui questa venga esercitata su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico. Poiché tali comunicazioni sono state previste per alcune tipologie di vendita diretta espressamente richiamate dal legislatore, si potrebbe desumere che nessuna comunicazione è dovuta nel caso in cui la vendita diretta venga esercitata in azienda: sembra per ora comunque opportuno effettuare apposita comunicazione per ogni tipologia di vendita diretta effettuata. Nella comunicazione dovranno essere indicati i dati del richiedente, gli estremi dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, la specificazione dei prodotti che si intende commercializzare e le modalità con cui si intende operare.

Rispetto a quanto prevedeva la legge n. 59/63, non è più quindi necessaria l'autorizzazione rilasciata dal Comune, con l'eccezione della vendita diretta effettuata in forma stabile su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio.

In questo caso infatti, oltre alla comunicazione al Comune, dovrà essere presentata anche la richiesta di assegnazione di un posteggio ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114/98 (legge Bersani); l'attività dovrà necessariamente attendere la risposta a tale richiesta, potendosi presentare il caso che non vi siano posteggi disponibili.

Non essendo previste altre disposizioni e limitazioni particolari, l'attività di vendita da parte di produttori agricoli potrà essere esercitata al di fuori dei vincoli e degli obblighi posti dal succitato D. Lgs. n. 114/98 di regolamentazione del commercio: non è dunque richiesto il requisito professionale (ex R.E.C.) ottenibile oggi con la frequentazione di un apposito corso, né deve essere rispettato alcun vincolo di orario.

Al di là di una semplificazione degli adempimenti burocratici necessari per l'esercizio della vendita diretta, la differenza sostanziale rispetto alla precedente normativa consiste nell'introduzione dell'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese per quelle aziende agricole che intendono effettuare la vendita diretta.

Gli aspetti innovativi del decreto legislativo sono stati colti pienamente dall'Anci (Associazione nazionale dei comuni italiani), che ha predisposto una modulistica standard (vedi allegato 1 in Appendice) che mira a uniformare le incombenze amministrative a carico dell'imprenditore agricolo facendo ricorso all'autocertificazione con cui l'interessato comunica tutte le informazioni richieste dalla legge. Con la modulistica sarebbe inoltre possibile superare anche il tenore letterale della norma, consentendo all'impre-

ditore di indicare il settore di appartenenza dei prodotti (invece della specifica elencazione degli stessi), di scegliere tra le forme di vendita (compreso il commercio elettronico), di far presente il superamento dei limiti dei ricavi con una semplice comunicazione.

Per quanto riguarda gli aspetti sanitari, l'attività di vendita diretta di prodotti aziendali non è soggetta al rilascio di una autorizzazione sanitaria, ma solamente alla conformità ai requisiti igienico-sanitari. Con l'utilizzo dei modelli sopra citati, sarebbe possibile per l'imprenditore agricolo comunicare che il "locale dove si intende esercitare l'attività possiede i requisiti previsti dalla vigente normativa edilizia e sanitaria".

Si potrebbe così superare la burocratizzazione che altrimenti richiederebbe la presentazione delle autorizzazioni sanitarie (un nulla osta di idoneità dei locali rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale in seguito ad una ispezione richiesta da parte dell'imprenditore agricolo), i requisiti di usabilità (normative urbanistiche) e il certificato prevenzione incendi.

Gli adempimenti vigenti in materia amministrativa e di igiene e sanità, a dispetto delle intenzioni semplificative del legislatore, possono comunque trovare forti limiti nei regolamenti comunali di igiene e sanità degli alimenti, regolamenti che in taluni casi sono rigidi e non ammettono deroghe.

Il locale aperto al pubblico, lo stand per la vendita della frutta, il processo produttivo per la produzione della marmellata o della passata di pomodoro potrebbero non ottenere l'autorizzazione o il nulla-osta sanitario a seconda del regolamento comunale.

Peraltro non bisogna dimenticare il disposto di cui al D. Lgs. 26/05/1997 n. 155, recante norme igieniche per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari (HACCP): tali disposizioni interessano ogni soggetto, pubblico o privato, con o senza fini di lucro che esercita tutte le fasi successive alla produzione primaria e precisamente: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, al consumatore.

A tal fine viene previsto l'obbligo di predisporre un piano di autocontrollo (HACCP) con l'individuazione delle fasi critiche nel processo produttivo per la sicurezza degli alimenti e delle opportune procedure di sicurezza per risolvere tali criticità. Il campo di applicazione di queste norme è assai ampio e non prevede esclusione né per dimensione né per tipologia aziendale, includendovi quindi anche le aziende agricole che attuino queste attività. Pur non essendo nulla previsto nel D. Lgs. 228/01, tale obbligo deve

pertanto intendersi esteso anche alle attività esercitate dall'imprenditore agricolo che effettui una qualsivoglia lavorazione successiva alla semplice produzione agricola. In tale senso vanno anche le recenti normativa comunitaria: nel 2004 sono stati infatti approvati alcuni Regolamenti comunitari (cd. pacchetto igiene), 852/04, 853/04, 854/04, 882/04, in vigore a partire dal 1° gennaio 2006, che individuano, responsabilizzano e coinvolgono tutti i soggetti della filiera e dispongono la verifica sistematica del rispetto degli obblighi da parte degli organismi di controllo pubblici e privati. Tra i principi fondamentali della nuova normativa si segnalano, oltre la responsabilità dell'operatore, l'obbligo di garantire la sicurezza su tutta la filiera, anche nella produzione primaria e l'applicazione generalizzata del sistema HACCP e della corretta prassi igienica.

Una più definita e precisa individuazione degli obblighi previsti da tale normativa sarà possibile però solo a fine 2005, quando saranno disponibili le linee guida per l'attuazione dei Regolamenti citati.

La predisposizione di un piano di autocontrollo non deve ritenersi obbligatoria qualora venga esercitata una semplice attività vendita dei prodotti agricoli tal quali, senza che subiscano ulteriori lavorazioni o trasformazioni.

Il D. Lgs. 155/97 fornisce inoltre delle indicazioni per quanto riguarda i locali di lavorazione e somministrazione dei prodotti e le attrezzature utilizzate per tali attività, che fanno riferimento alla pavimentazione dei locali, ai piani di vendita, all'aerazione, all'illuminazione, alla protezione da insetti e altri animali nocivi, e così via.

Nel caso la vendita diretta sia esercitata in modo saltuario e per quantità limitate di prodotti, può ritenersi sufficiente l'individuazione di una zona o di uno spazio da adibire a tale attività, nel rispetto dei requisiti sopra indicati. Può ritenersi accettabile, sempre nel caso di attività saltuaria e di ridotte dimensioni, anche l'utilizzo di aree esterne coperte (tettoie) opportunamente pavimentate, per il lavaggio, la cernita, l'incassettamento e la vendita di prodotti ortofrutticoli e di altri prodotti quali ad esempio cereali, legumi, castagne, ecc.

In sintesi, allegata alla comunicazione rivolta al Comune, nel caso vengano effettuate le attività di preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura, compresa la somministrazione, dei prodotti alimentari, dovrà essere fornita una copia del piano di autocontrollo predisposto, il nulla osta sanitario di idoneità dei locali di vendita e una copia del certificato prevenzioni incendi, oltre alla planimetria dei locali.

APPENDICE

Legge 9 febbraio del 1963, n. 59 (modificata dalla L. 14 giugno 1964, n. 477, ed integrata con interpretazione autentica dalla L. 26 luglio 1965, n. 976) che disciplinava la vendita diretta di prodotti agricoli dal produttore al consumatore (per conoscenza: la L. 25 marzo 1959, n. 125 regolava la vendita diretta dell'agricoltore all'ingrosso; la L. 19 maggio 1976, n. 398, sul commercio ambulante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

Decreto Legislativo n 228 del 18 maggio 2001

Art. 4 - Esercizio dell'attività di vendita

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato,

per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente Decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo D. Lgs. n. 114 del 1998.

8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le società, si applicano le disposizioni del citato D. Lgs. n. 114 del 1998.

Art. 2135 c.c (come riscritto dal D. Lgs. 228/01, cosiddetta "legge di orientamento e modernizzazione in agricoltura")

1. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

3. Si intendono comunque connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e ospitalità come definite dalla legge.

Decreto del Ministero delle Finanze del 19/03/2004 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 78 del 02/04/2004)

Titolo del provvedimento: Individuazione dei beni che possono essere

oggetto delle attività agricole “connesse”, di cui all’art. 32 del testo unico delle imposte sui redditi.

Art. 1 Individuazione beni oggetto delle attività agricole

1. I beni prodotti e le relative attività agricole di cui all’art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 22 dicembre 1986, n. 917, sono individuati nella allegata tabella che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

1. Le attività agricole di cui al precedente articolo sono individuate sulla base della classificazione delle attività economiche “Atecofin 2004” approvata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato al decreto

Tabella dei prodotti agricoli

Produzione di carni e prodotti della loro macellazione (15.11.0 - 15.12.0).
 Lavorazione e conservazione delle patate (15.31.0), escluse le produzioni di pure di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate.
 Produzione di succhi di frutta e di ortaggi (15.32.0).
 Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi n.c.a. (15.33.0).
 Produzione di olio di oliva e di semi oleosi (01.13.2 - 15.41.1 - 15.41.2).
 Produzione di olio di semi di granturco (olio di mais) (ex 15.62.0).
 Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte (01.21.0 - 01.22.1 - 15.51.1 - 15.51.2).
 Lavorazione delle granaglie (da 15.61.1 a 15.61.3).
 Produzione di vini (01.13.1 - 15.93.1 - 15.93.2).
 Produzione di aceto (ex 15.87.0).
 Produzione di sidro e altre bevande fermentate (15.94.0).
 Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12 e 01.13.

Allegato 1

MOD. 1

**DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' DI VENDITA DIRETTA
DEI PRODOTTI RICAVATI IN MISURA PREVALENTE, PER
COLTURA O ALLEVAMENTO, DALLA PROPRIA AZIENDA.**

(Articolo 4 D. Lgs. 228/2001)

AI COMUNE di

Il sottoscritto

nato a Prov.

Il

residente in prov.

Via n.

Partita Iva

nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa agricola (specificare):

.....

con sede legale in

iscritto/a al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di

al n.

con azienda ubicata in della superficie di Ha

esercitante coltivazione di

e/o allevamento di

COMUNICA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del D.Lgs. 228/01, l'inizio dell'esercizio della vendita diretta di prodotti agricoli, eventualmente anche manipolati o trasformati, appartenenti ai settori produttivi sotto indicati, a far data dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della presente comunicazione da parte di Codesta Amministrazione:

(barrare le sottostanti caselle corrispondenti ai settori cui appartengono i prodotti da vendere o indicarne il settore se non presente tra quelli elencati)

- ortofrutticolo
- lattiero caseario
- florovivaistico
- vitivinicolo
- olivicolo
- _____

Il sottoscritto comunica, altresì, che l'esercizio della vendita diretta dei prodotti suindicati avverrà secondo le seguenti modalità:

- in azienda
- in forma itinerante
- in locale aperto al pubblico, avente la superficie di mq _____
- su aree pubbliche in forma non itinerante *(in tal caso, ove si intenda ottenere l'assegnazione di un posteggio su area pubblica, è necessario allegare alla presente comunicazione la specifica modulistica predisposta dai singoli Comuni)*
- commercio elettronico

(Barrare la casella seguente, nel caso si intenda commercializzare anche prodotti agricoli non provenienti dalla propria azienda)

Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi o l'esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000), il sottoscritto dichiara: *(barrare le caselle di interesse)*

- che i_ local_ dove si intende esercitare l'attività possied_ i requisiti previsti dalla vigente normativa edilizia e sanitaria*
- di aver predisposto il piano di autocontrollo, ai sensi del D. Lgs. 155/97*
- che non ricorre l'ipotesi ostativa all'esercizio della vendita diretta indicata dal comma 6 del citato articolo 4 del D. Lgs. 228/01, in ordine alla pronuncia, nei confronti dei soggetti ivi indicati e nel quinquennio precedente all'inizio dell'attività, di sentenze passate in giudicato per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti*

SI IMPEGNA, ai sensi del comma 8° dell'articolo 4 del D. Lgs. 228/01, a far presente tempestivamente al Comune il superamento dei limiti ivi previsti e, in

tal caso, ad applicare le disposizioni del D. Lgs. n. 114/1998.

Si allega copia fotostatica del documento di identità del dichiarante (qualora la firma non sia apposta in presenza del funzionario comunale*).

Distinti saluti

_____, li

IL DICHIARANTE

- La firma è apposta in mia presenza

** Per ogni eventuale chiarimento relativo alla presente istanza, si chiede di contattare il Signor:*

Cognome e nome o denominazione _____

Telefono _____

INFORMATIVA EX ART.10 LEGGE 675/1996 (PRIVACY) PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

••• I dati personali sopra riportati sono richiesti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono comunicati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

••• L'interessato potrà esercitare i diritti riconosciuti dall'art.13 della Legge 675/96

Responsabile del trattamento dati è il/la Sig./ra

recapito dell'ufficio al quale rivolgersi per richieste o lamentele:

Fonte: Anci

MOD. 2

**INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DIRETTA
DEI PRODOTTI RICAVALI IN MISURA PREVALENTE, PER COL-
TURA O ALLEVAMENTO, DALLA PROPRIA AZIENDA.**

(Articolo 3 Legge 59/1963; articolo 4 D. Lgs. 228/2001)

AI COMUNE di

Il sottoscritto

nato a Prov.

Il

residente in prov.

Via n.

Partita Iva

nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa agricola (specificare):

.....

con sede legale in

iscritto/a al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di

al n.

con azienda ubicata in della superficie di Ha

esercitante coltivazione di

e/o allevamento di

avendo l'Amministrazione comunale di rilasciato in
data a favore dell'impresa sopraindicata l'autorizzazione
ad effettuare ai sensi dell'articolo 3 della legge 9.02.63 n. 59, la vendita diretta al
dettaglio di (indicare i prodotti a cui si riferisce l'autorizzazio-
ne), di cui si allega copia alla presente, e tenuto conto delle novità intervenute in
materia di vendita diretta di prodotti agricoli in forza di quanto disposto dall'ar-
ticolo 4 del D. Lgs. 228/01

COMUNICA

(barrare le caselle di interesse)

che, a far data dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della presente comunicazione da parte di Codesta Amministrazione, l'autorizzazione all'esercizio della vendita diretta suindicata si considererà riferita anche ad altri prodotti agricoli non provenienti dall'esercizio dell'attività aziendale, nel rispetto comunque del prescritto limite di prevalenza dei prodotti di produzione propria;

che, a far data dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della presente comunicazione da parte di Codesta Amministrazione, l'autorizzazione all'esercizio della vendita diretta suindicata si considera riferita anche a prodotti manipolati o trasformati, derivanti dai prodotti di produzione propria ed eventualmente non provenienti dalla propria attività aziendale, nel rispetto comunque del prescritto limite di prevalenza dei prodotti di produzione propria.

Il sottoscritto comunica, altresì, che l'esercizio della vendita diretta dei prodotti suindicati avverrà secondo le seguenti modalità:

in azienda

in forma itinerante

in locale aperto al pubblico, avente la superficie di mq _____

su aree pubbliche in forma non itinerante *(in tal caso, ove si intenda ottenere l'assegnazione di un posteggio su area pubblica, è necessario allegare alla presente comunicazione la specifica modulistica predisposta dai singoli Comuni)*

commercio elettronico

Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi o l'esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000), il sottoscritto dichiara: *(barrare le caselle di interesse)*

che i_ local_ dove si intende esercitare l'attività possied_ i requisiti previsti dalla vigente normativa edilizia e sanitaria

di aver predisposto il piano di autocontrollo, ai sensi del D. Lgs. 155/97

che non ricorre l'ipotesi ostativa all'esercizio della vendita diretta indicata dal comma 6 del citato articolo 4 del D. Lgs. 228/01, in ordine alla pronuncia, nei confronti dei soggetti ivi indicati e nel quinquennio precedente all'inizio dell'attività, di sentenze passate in giudicato per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti

SI IMPEGNA, ai sensi del comma 8° dell'articolo 4 del D. Lgs. 228/01, a far presente tempestivamente al Comune il superamento dei limiti ivi previsti e, in tal caso, ad applicare le disposizioni del D. Lgs. n. 114/1998.

Documentazione eventualmente allegata alla presente comunicazione (barrare le caselle corrispondenti ai documenti allegati alla presente dichiarazione):

- Copia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della L. 59/63;
- Copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente firmato in originale
(nel caso che la firma non venga apposta alla presenza dell'addetto al ricevimento del Comune di _____)

Distinti saluti

_____, li

IL DICHIARANTE

- La firma è apposta in mia presenza

*** Per ogni eventuale chiarimento relativo alla presente istanza, si chiede di contattare il Signor:**

Cognome e nome o denominazione _____

Telefono _____

INFORMATIVA EX ART.10 LEGGE 675/1996 (PRIVACY) PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

••• I dati personali sopra riportati sono richiesti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono comunicati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

••• L'interessato potrà esercitare i diritti riconosciuti dall'art.13 della Legge 675/96

Responsabile del trattamento dati è il/la Sig./ra

recapito dell'ufficio al quale rivolgersi per richieste o lamentele:

Bibliografia

- Albissini F., 2001. *Commento al D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57. Capo I. Soggetti e attività. Art. 4. Esercizio dell'attività di vendita.* In: *Le nuove leggi civili commentate*, Cedam, fasc. 3-4, pp. 755-763.
- Artioli M. *Vendita diretta al pubblico di prodotti agricoli*, articolo sul sito www.infocommercio.it.
- Bigoni D., 2003. *La svolta dell'articolo 4.* In: *Il Divulgatore*, Centro Divulgazione Agricola – Provincia di Bologna, n. 5.
- Cigarini G., 1983. *Vendita diretta dei prodotti agricoli.* In: *Dizionario di diritto privato*, vol. IV, *Diritto agrario* a cura di Antonio Carrozza, Giuffrè Editore.
- Costato L., 2003. *Gli imprenditori agricoli.* In: *Trattato breve di diritto italiano e comunitario*, Cedam.
- Fusai C., 2004. *Attività connesse, ecco l'elenco dei prodotti a tassazione catastale.* In *Terra e Vita*, *Il Sole 24ore Edagricole S.r.l.*, n. 5.
- Hoffer D., 2004. *Attività connesse definite in un decreto.* In: *L'informatore Agrario*, Edizioni *L'Informatore Agrario S.p.a.*, n. 16.
- La Medica D., 2004. *Vendita diretta dei prodotti agricoli.* In: *Diritto e Giurisprudenza Agraria e dell'ambiente Italiana*, Edizioni Tellus, n. 5.
- Preziosi F., 2004. *Dalle carni alle insalate preparate così l'azienda allarga i suoi confini.* In: *Agrisole*, *Il Sole 24ore S.p.a.*, n. 13.
- Tosoni G.P., 2004. *Attività connesse: i dodici prodotti tassati con il reddito agrario.* In: *Agrisole*, *Il Sole 24ore S.p.a.*, n. 13.
- Tosoni G.P., 2004. *Attività connesse: si allunga la "lista" delle agevolazione.* In: *Agrisole*, *Il Sole 24ore S.p.a.*, n.15.
- Tosoni G.P., 2004. *Iva e imposte dirette: la tassazione delle attività connesse.* In: *Agrisole*, *Il Sole 24ore S.p.a.*, Supplemento al n. 25.